Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 22 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzet a Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1098.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbon fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2208, che riduce il quantitativo minimo di carbone fossile estero da sbarcare in uno stesso porto con destinazione al transito, via terra, ai fini della esenzione dalla tassa di sbarco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1099.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2158, concernente la franchigia doganale per i pneumatici per ruote di autoveicoli, resi inservibili dall'uso fattone nelle Colonie italiane, e che vengono rispediti nel territorio metropolitano per essere riutilizzati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1100.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutui per i danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutui pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930, ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti, con la seguente modificazione:

All'art. 1 del R. decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« Agli articoli 16 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065 e 7 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente articolo e di quello seguente, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della stipulazione dei mutui a norma delle disposizioni di cui agli articoli successivi per quei proprietari che abbiano presentato agli Istituti autorizzati domande di mutuo a tutto il 1934 e che abbiano stipulato i contratti definitivi entro il 1935 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1101.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 395 che istituisce la ferma unica di leva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1102.
Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1103.
Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Le costruzioni eseguite sia dai privati che da Comune o suoi concessionari entro dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Bologna, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie terza, il cui termine di attuazione venne proro

gato con Regio decreto legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

L'esenzione stabilita dal comma precedente sarà concessa soltanto per le costruzioni e ricostruzioni che verranno eseguite nelle zone comprese nel piano di risanamento che sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1104.

Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni su dette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T. I.	Termine massimo per la riesportazione
Rum	per la fabbricazione di vermut (concessione valevole fino al 30 giugno 1937) .	1 hl.	1 anno
Citrato di calcio (per un quantitativo massimo di tonn. 700)	per la fabbricazione di acido citrico (concessione valevole fino al 30 novembre 1937) .	500 kg.	6 mesi

Art. 2. — È confermata in via permanente, la importazione temporanea di nastro di ottone per la fabbricazione di occhielli, ganci, rivetti e bottoni, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 129 — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1105.

Modificazione dell'articolo 41 del regolamento di servizio per il personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1989, che approva il regolamento di servizio del personale delle dogane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 41 del regolamento di servizio del personale delle dogane è così modificato:

« Art. 41. — Un ispettore-capo, designato dal direttore superiore, ha in ogni Circoscrizione doganale lo speciale incarico di dirigere, sotto la sua personale responsabilità, la revisione delle scritture delle dogane della Circoscrizione, prescritta dalle disposizioni in vigore.

Per l'adempimento di questo compito, il detto ispettore-capo può compiere anche giri d'ispezione nell'ambito della Circoscrizione.

In occasione di tali giri, il direttore superiore, qualora non sia coadiuvato da un direttore in sede, può commettergli di eseguire in sua vece, giusta la facoltà di cui all'art. 15, 3° comma, verificazioni di cassa, ricognizioni di stampati e di contrassegni ed altri riscontri nelle dogane della Circoscrizione non rette da direttore.

Di ogni rilievo fatto nell'adempimento sia degli ordinari incarichi, sia degli altri incarichi occasionalmente affidatigli dal direttore superiore, l'ispettore-capo alla revisione deve subito informare il direttore superiore medesimo, per gli opportuni provvedimenti.

L'ispettore-capo predetto è altresì incaricato di dirigere il servizio delle statistiche doganali conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Della designazione degli ispettori-capi ai predetti incarichi dovrà essere data notizia al Ministero ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1106.

Riduzione delle aliquote di tassa vendita per i residui della distillazione degli oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli ed applicazioni navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare l'industria della fabbricazione dei motori a ciclo Diesel in rispetto a talune loro applicazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali, classificabili nella voce 644-a) della tariffa dei dazi doganali, impiegati direttamente come combustibili nelle prove di collaudo dei motori Diesel per applicazioni navali e per autoveicoli, sono stabilite nelle seguenti misure:

1) L. 80 il quintale per i residui della distillazione di oli minerali con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°;

2) L. 40 il quintale per i residui della distillazione di oli minerali con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme e condizioni per l'applicazione dell'agevolezza di cui al pre-

cedente articolo, nonchè le misure e le modalità per il controllo inteso ad evitare ogni abuso.

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 101 — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. **1107**.
Autorizzazione al comune di Chianciano ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Chianciano per avvalersi della suaccennata disposizione;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII, col quale il Comune suddetto è stato classificato luogo di cura;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Chianciano è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1936-XIV, n. **1108**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1108. R. decreto 14 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Cartoceto - Confraternita del SS.mo Rosario.
2. Cartoceto - Confraternita del SS.mo Sacramento.
3. Mondolfo - Confraternita della Madonna della Misericordia.
4. Pozzuolo - Confraternita del SS.mo Rosario.
5. S. Agata Feltria - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Caioleto.
6. S. Agata Feltria - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Maiano.
7. S. Agata Feltria - Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario in Petrella Guidi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 aprile 1936-XIV, n. **1109**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite della provincia di Bari.

N. 1109. R. decreto 14 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari:

1. Altamura - Confraternita denominata Reale Congrega di S. Pasquale Baylon.
2. Bari - Arciconfraternita di Maria SS.ma del Rosario, in S. Domenico.
3. Bari - Arciconfraternita dello Spirito Santo.
4. Bari - Arciconfraternita di S. Domenico sotto il patrocinio di Maria SS.ma del Rosario.
5. Bari - Confraternita di S. Antonio di Padova in S. Marco.
6. Bari - Arciconfraternita di Maria SS.ma degli Angeli.
7. Bari - Arciconfraternita di S. Luca, sotto il patrocinio di Maria SS.ma delle Grazie.
8. Bari - Confraternita del Purgatorio in Carbonara.
9. Bari - Confraternita di San Giuseppe.
10. Bitonto - Pia Associazione di San Michele.
11. Casamassima - Arciconfraternita del SS.mo Rosario.
12. Palo del Colle - Confraternita di Santa Maria dell'Assunta e di San Sebastiano.
13. Sannicandro - Confraternita denominata Congregazione di Maria SS.ma del Carmine.
14. Sannicandro - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata.
15. Santeramo in Colle - Confraternita di S. Erasmo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 aprile 1936-XIV, n. **1110**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Imperia.

N. 1110. R. decreto 14 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Imperia:

1. Pontedassio - Confraternita di S. Pietro Martire da Verona.
2. Pontedassio - Confraternita della SS.ma Annunziata in Bestagno.
3. Pontedassio - Confraternita di S. Giuseppe, in Villa Viani.
4. Prelà - Confraternita di S. Maria Maddalena, in Molini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. **1111**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Chieti.

N. 1111. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Chieti:

1. Castiglione Messer Marino - Confraternita denominata Congregazione dei Morti sotto il titolo della Vergine Addolorata.
2. Castelfrentano - Arciconfraternita del SS.mo Rosario.
3. Ortona a Mare - Confraternita sotto il titolo di S. Carlo Borromeo.
4. Ortona a Mare - Confraternita sotto il titolo di S. Giuseppe.
5. Ortona a Mare - Confraternita sotto il titolo di S. Francesco Saverio.
6. Ortona a Mare - Confraternita sotto il titolo della Madonna della Croce.
7. Ortona a Mare - Arciconfraternita sotto il titolo di Santa Maria della Neve.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 giugno 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Soro & Grassi di Bassignana (Alessandria) e messa in liquidazione dell'azienda medesima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista l'istanza con la quale il rag. Felice Grassi, titolare della Banca Soro & Grassi di Bassignana (Alessandria) ha richiesto la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge suddetto;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Soro & Grassi di Bassignana (Alessandria) e la messa in liquidazione dell'azienda con la procedura di che al citato titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aquila;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Aquila, dell'estensione di ettari 5000 circa, delimitata dal seguente confine:

Partendo a valle dell'abitato di Assergi (m. 956) segue lungo il confine orientale: Valle Fredda, per risalire, lungo il Rio Tre Valloni, a cima Portella (m. 2388), poco più ad est della ferrovia del Gran Sasso. Da monte Portella il confine taglia a nord cima Cefalone (m. 3532) da dove prosegue verso ovest lungo il crinale dei monti Malecoste, Canarda, Ienca e S. Franco (dai 2000 a 2500 metri). Da monte S. Franco il confine scende lungo il fianco occidentale di monte Stabbiata (m. 1652) e da qui segue il versante meridionale di monte Aragno (m. 1556) per ricongiungersi ad Assergi verso oriente.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1936-XIV.
Costituzione, per il biennio 1936-37, della Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette per l'esame delle questioni circa la competenza degli uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse e imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 maggio 1932, n. 665;

Di concerto col Ministro per le colonie;

Decreta:

Per il biennio 1936-1937 la Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette, istituita per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse e di imposte dirette e delle questioni relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime è costituita come appresso:

Presidente: Mayer S. E. Teodoro, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente della Commissione centrale delle imposte dirette.

Membri: Schanzer S. E. avv. Carlo, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente del Consiglio superiore coloniale, presidente della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Trivelli S. E. dott. Luigi, presidente di Sezione della Corte dei conti, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Tambroni gr. uff. avv. Ugo, sostituto avvocato generale dello Stato, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Trivelli S. E. dott. Luigi, presidente di sezione della Corte dei cassazione, membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

Cristofanetti S. E. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

Marzadro S. E. dott. Oreste Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

Bonfioli-Cavalcabò S. E. Guido, presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato, membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

Lener comm. dott. Angelo, consigliere di Cassazione, membro della Commissione centrale delle imposte dirette.

Coluçci gr. uff. dott. Tullio, direttore generale delle Colonie dell'Africa Orientale, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Del Giudice gr. uff. dott. Luigi, direttore generale delle Colonie dell'Africa Settentrionale, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Buoncristiano comm dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Bolaffi comm. dott. Gino, direttore generale per la Finanza locale, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Polizio comm. dott. Domenico, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Fazzi comm. dott. Pietro, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le colonie*: MUSSOLINI.

(2570)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1936-XIV.
Nomina del sig. Riboldi Gian Paolo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda relativa alla nomina del sig. Riboldi Gian Paolo di Giuseppe a rappresentante alle grida del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto il relativo atto di procura in data 16 marzo 1936-XIV, per notar Carpani Angelo di Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 30 giugno 1932, n. 185;

Decreta:

Il sig. Riboldi Gian Paolo di Giuseppe, è nominato rappresentante alle grida del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV.
Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per il percorso Roma-Viterbo e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione N. C. 311-9790-6 in data 20 aprile 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Roma per Viterbo e viceversa prezzi speciali adeguati ma non inferiori a quelli che la Società Romana per le Ferrovie del Nord pratica per lo stesso percorso concorrente.

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(2569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	621951 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri del matrimonio legittimo di Scarpa Enrico-Guido fu Eugenio in curatela speciale di Agostno Scarpa fu Giuseppe, dom a. Venezia . L. per l'usufrutto: Scarpa Enrico-Guido fu Eugenio, domt. a Venezia.	1208,50
»	823670 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Canclini Rosa fu Francesco domt. a Bormio . . . . . . » per la proprietà: Biccinetti Paolo detto Guido fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Portaluppi Ambrogio fu Giuseppe, domt. a Magenta (Milano).	332,50
»	26923	Raisini Emilio di Guglielmo, domt. a Modena, ipotecata . . . . »	140 —
Cons. 5 % Pol. Comb.	24476	Passeri Benedetto di Domenico, domt. a Roma . . . . »	20 —
3,50 % Redimibile (1934)	216359	Cassa scolastica dell'Istituto magistrale di Alessandria . . . . »	350 —
»	235609	Intestata come la precedente. . . . . »	525 —
»	257930	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	262662	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	230867	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	253208	Intestata come la precedente. . . . . »	1050 —
»	278048	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	284690	Intestata come la precedente. . . . . »	175 —
»	297205	Intestata come la precedente. . . . . »	17,50
»	320765	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	344269	Fondazione scolastica Luigi Lama presso l'Istituto Magistrale di Alessandria . . »	350 —
»	356601	Comune di Alessandria per la Fondazione premi scolastici Antonio Bobbio . . . »	700 —
»	401505	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	350 —
»	434592	Intestata come la precedente. . . . . »	250 —
»	449818	Fondazione scolastica Luigi Lama presso l'Istituto Magistrale di Alessandria . . »	17,50
»	489124	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	175 —
»	478177	Intestata come la precedente . . . . »	700 —
»	483958	Intestata come la precedente. . . . . »	350 —
»	453489	Premio Bobbio amministrato dalla Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	70 —
»	399254	Cassa scolastica del R. Istituto Magistrale di Alessandria . . . . »	525 —
»	446884	Musumeci Concetto fu Salvatore, domt. a Catania . . . . »	35 —
Prestito Naz. 5 %	29007	Caltagirone Vitina di Salvatore, moglie di Tedesco Francesco fu Vincenzo, domt. a New York . . . . »	125 —
Cons. 3,50 % (1906)	601484	Cavallucci Giuseppe fu Sireno, domt. a Sermoneta (Roma), ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	386993	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	155 —
»	85895	Pisaturo Giuseppe fu Antonio, domt. a Valle Agricola (Caserta) . . . . . . »	50 —
3,50 % Redimibile (1934)	126649	Clerici Carmela fu Giovanni-Maria, moglie di De Martini Giovanni, domt. a Legnano (Milano), vincolata . . . . »	140 —

Roma, 30 maggio 1936 - Anno XIV

p. Il Direttore generale: POTENZA.

(2525)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1936-XIV - N. 135.

S. U. A. (Dollaro)	12,72
Inghilterra (Sterlina) . . .	64,05
Francia (Franco)	83,65
Svizzera (Franco)	411 —
Argentina (Peso carta) . .	3,53
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,15
Canadà (Dollaro)	12,70
Cecoslovacchia (Corona) . .	52,67
Danimarca (Corona) . . .	2,8625
Germania (Reichsmark) . .	5,1151
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro) . . .	28,19
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino).	8,591
Polonia (Zloty)	239,23
Spagna (Peseta)	173,60
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906) . . .	78,275
Id. 3,50 % (1902) . . .	75 —
Id. 3 % lordo	54,50
Prest. redim. 3,50 % - 1934.	78,05
Obbl. Venezie 3,50 % . . .	88,65
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	99,925
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,775
Id. id 4 % - Id. 15-12-43	90,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1936-XIV - N. 136.

S. U. A. (Dollaro)	12,73
Inghilterra (Sterlina) . . .	64,05
Francia (Franco)	83,65
Svizzera (Franco)	411,50
Argentina (Peso carta) . .	3,53
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,15
Canadà (Dollaro)	12,69
Cecoslovacchia (Corona) . .	52,70
Danimarca (Corona) . . .	2,8625
Germania (Reichsmark) . .	5,1151
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro) . . .	28,19
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino).	8,591
Polonia (Zloty)	239,24
Spagna (Peseta)	173,60
Svezia (Corona)	3,2483
Rendita 3,50 % (1906) . . .	78,95
Id. 3,50 % (1902) . . .	75,525
Id. 3 % lordo . . .	54,40
Prest. redim. 3,50 % - 1934	78,725
Obbl. Venezie 3,50 % . . .	88,875
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Id. id. 4 % - Id 15-2-43	91,20
Id. id. 4 % - Id 15-12-43	91,30
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	770544	Lotti Luigi fu Nicola, domt. a Lanciano (Chieti) ipotecata . . . . L.	885
»	813042	De Angelis Anna fu Tommaso, nubile, domt. a Bitonto (Bari) ipotecata . . . . »	14 —
»	666523	Gerardi Guido fu Severino, domt. a Giaveno (Torino) ipotecata . . . . . . »	1102,50
»	666524	Gerardi Corinna fu Severino, moglie di Ferrucci Ostorero Manuel di Bondo Luigi, domt. a S. Antonino di Susa (Torino) ipotecata . . . . »	1102,50
»	666525	Intestata come la precedente - ipotecata. . . . . »	806 —
»	666526	Gerardi Guido di Severino, domt. a Giaveno (Torino) ipotecata . . . . . . »	395,50
»	314099	Saraceno Domenico di Emanuele, domt. in Augusta (Siracusa) ipotecata . . . . »	49 —

Roma, 30 maggio 1936 - Anno XIV

(2522)

p. *Il Direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Reggio nell'Emilia al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa:

1. Ugoletti dott. Ercole . . . . con punti 20.6
2. Costi dott. Giuseppe . . . . » » 16.8
3. Ferretti dott. Andrea . . . . » » 12.81
4. Rinaldini dott. Giuseppe . . . . . » » 12
5. Dallari dott. Aldo . . . . » » 10.4
6. Marconi dott. Vincenzo . . . . . . » » 10
7. Spallanzani dott. Guelfo . . . . . » » 9.41
8. Mastronardi dott. Michele . . . . . » » 9.16
9. Romano dott. Salvatore . . . . . . » » 8.66
10. Montermini dott. Amanzio . . . . . » » 7.91
11. Bertacchi dott. Alberto . . . . . . » » 7.83
12. Bertolotti dott. Regolo . . . . . . » » 7.75
13. Lusvardi dott. Virginio . . . . . . » » 7.5
14. Catozzi dott. Luigi . . . . » » 7.08
15. Favalli dott. Igino . . . . » » 6.66
16. Grillenzoni dott. Tommaso . . . . . » » 5.41
17. Fontanili dott. Ermete . . . . . . » » 4.58
18. Fontana dott. Ostilio . . . . » » 4.16
19. Caronzi dott. Alessandro . . . . . . » » 3.91
20. Bigi dott. Pietro . . . . » » 3.75
21. Romani dott. Emilio . . . . » » 2.9
22. Manenti dott Battista . . . . » » 2.5

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto 4 corrente n. 10308, col quale è approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico-condotto, vacanti nella provincia di Reggio nell'Emilia, al 30 aprile 1935;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Riscontrate le indicazioni fatte nelle rispettive domande dai primi cinque classificati, delle sedi alle quali, in ordine di preferenza, hanno inteso concorrere, e considerato che il concorrente Rinaldini dott. Giuseppe, di Amadio, ha indicato soltanto sedi che sono state già prescelte dagli altri concorrenti che lo precedono in graduatoria, e vanno loro assegnate, per cui, ai sensi dell'art. 24 comma 3° e dell'art. 55, comma 3° e 4°, del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, non ha diritto alla dichiarazione di vincitore;

Riscontrato, altresì, che degli altri concorrenti che immediatamente lo seguono nella graduatoria e secondo l'ordine della stessa, i dottori Dallari Aldo e Marconi Vincenzo, rispettivamente 5° e 6° nell'ordine di classificazione, richiedono le condotte ancora disponibili, il primo quella di Bibbiano, ed il secondo quella di Villaminozzo, non ancora prescelte, e perciò disponibili;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e per i posti a fianco indicati, i seguenti candidati:

Ugoletti dott. Ercole, Correggio (prima condotta del capoluogo).

Costi dott. Giuseppe, Reggio Emilia (ottava condotta).

Ferretti dott. Andrea, Reggio Emilia (nona condotta).

Dallari dott. Aldo, Bibbiano (seconda condotta di Barco).

Marconi dott. Vincenzo, Villa Minozzo (seconda condotta di Novellano).

Reggio Emilia, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'ANDREA.

(2551)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Proroga di concorsi a posti di sanitario condotto.

Si rende noto che la scadenza dei concorsi sanitari della provincia di Treviso, banditi con decreto prefettizio 28 dicembre 1935, è stata prorogata al 31 luglio p. v.

(2555)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 7 giugno 1935, n. 11891 San., del concorso a posti di levatrice condotta del comune di Schio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 16 maggio 1936-XIV, nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee formata dalla Commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 58 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di levatrice condotta del comune di Schio, bandito in data 7 giugno 1936:

1. Grolli Raimondi Maria . . . . . con punti 16,25/50
2. Ceresa Giuseppina . . . . » 6,87/50
3. Coato Zonta Caterina . . . . . . » 6,56/50
4. Fontana Maria . . . . » 6,25/50
5. Bevilacqua Margherita . . . . . » 5,62/50

Vicenza, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: MARIGONDA.

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 7 giugno 1935-XIV, n. 11891 San., del concorso a posti di levatrice condotta del comune di Schio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 16 maggio 1936-XIV, nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, formata dalla Commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 58 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto n. 11585 del 9 giugno 1936, con il quale approvava la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Dichiara:

Le sottoindicate candidate partecipanti al concorso a posti di levatrice condotta per il comune di Schio vincitrici del concorso stesso:

1. Grolli Raimondi Maria.
2. Ceresa Giuseppina.
3. Coato Zonta Caterina.

Vicenza, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: MARIGONDA.

(2553)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria trasmessa, dalla R. prefettura di Udine, con nota n. 20835 del 13 maggio 1936, graduatoria riguardante il concorso, di cui ad avvisi prefettizi n. 6240 del 31 maggio 1935 e n. 12936 del 14 agosto 1935, per posti di levatrice condotta vacanti in Provincia al 30 aprile 1935, e precisamente nei comuni di: 1) Albona (condotta esterna), 2) Isola (Corte), 3) Lussinpiccolo (centro), 4) Lussinpiccolo (Sansego), 5) Lussingrande (centro), 6) Monte, 7) Montona (centro e frazione), 8) Montona (esterna), 9) Parenzo (Sbandati), 10) Pola (Sissano), 11) Pirano (S. Pietro all'Amata), 12) Pirano (Castelvenere);

Visto l'art. 55, comma 1°, del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di che trattasi, giusta la seguente formazione:

1ª Panico Felicia da Lussingrande, titoli 2.812, esame 46, totale 48.812.

2ª Madrussa Tomasi Maria da Montona, titoli 6.718, esame 40, totale 46.718.

3ª Ugrin Maria da Pinguente, titoli 3.125, esame 42, totale 45.125.

4ª Marelli Teresa da Montona, titoli 9.218, esame 35, totale 44.218.

5ª Ghersini Ersilia da Ossero, titoli 2.125, esame 41, totale 43.125.

6ª Berrettini Guglielmina da Lussinpiccolo, titoli 3.281, esame 39, totale 42.281.

7ª Muscardin Domenica da Ossero, titoli 3.437, esame 36, totale 39.437.

Pola, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CIMORONI.

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Richiamato il proprio decreto di pari numero e data col quale si è provveduto alla approvazione della graduatoria del concorso di cui agli avvisi prefettizi n. 6240, del 31 maggio 1935 e n. 12936 del 14 agosto 1935, per i posti di levatrice condotta vacanti nell'Istria al 30 aprile 1935;

Visto l'art. 55, comma 2, 3 e 4 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoscritte levatrici, candidate nel concorso di che trattasi, sono dichiarate vincitrici per il posto a fianco di ciascuna segnato:

1. Panico Felicia, a Lussingrande.
2. Madrussa Domenica, a Montona (centro e frazione).
3. Ugrin Maria, a Isola (Corte).
4. Marelli Teresa, a Montona (condotta esterna).
5. Ghersini Ersilia, a Lussinpiccolo (centro).
6. Berettini Guglielmina, a Pola (Sissano).
7. Muscardin Domenica, a Pirano (S. Pietro all'Amata).

Pola, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CIMORONI.

(2552)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per i posti di veterinario condotto di Pozzomaggiore e Sassari, banditi con decreto prefettizio 28 maggio 1935-XIII, n. 12571:

1. Mannu Vincenzo . . . . punti 10,154/10
2. Camboni Salvatore . . . . » 7,627/10
3. Tamponi Tomasino . . . . » 7,350/50
4. Cossu Ferrà Giovanni . . . . » 7,339/50
5. Ennio Roych . . . . » 5,094/50
6. Cossu Giovanni . . . . » 5,044/50
7. Ledda Luigi . . . . » 4,255/50
8. Sanna Cavanna Stefano . . . . . » 4,172/50
9. Santini Pio . . . . » 4,055/50
10. Ugo Viconi . . . . » 2,077/50
11. Canessa Silvio . . . . » 1,211/50
12. Bua Tomaso . . . . » 0,666/50

Sassari, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: G. ONNIS DELIGATI.

(2554)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Proroga del concorso al posto di medico condotto del comune di Mazzarino (1° reparto).

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il posto di medico condotto del comune di Mazzarino (1° reparto), sono prorogati al 31 luglio 1936.

Caltanissetta, addì 31 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BELLAZZI.

(2560)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.